



**CITTÀ di ALTAMURA**

Città Metropolitana di Bari

Settore IV

Servizio Sport

# **REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

**Approvato con deliberazione Commissario Straordinario  
n. 72 del 23/04/2018**

**CITTA' DI ALTAMURA**

(Prov di Bari)

1950  
R.A.  
Atto depositato nella Segreteria Comunale  
dal 23-05-2018 al 07-06-2018  
Altamura, il 12 3 MAG 2018



Il Capo Servizio Segreteria  
Dott. Carlo Carretta

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- e) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- f) per impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale;
- g) per impianto senza rilevanza imprenditoriale, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- h) per corrispettivo, l'importo che l'Amministrazione Comunale corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;
- i) per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva,

agonistica, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

3. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni.
5. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 28.
6. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

### **Art. 3**

#### **Classificazione degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori.
2. Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città.
3. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:
  - Stadio Comunale "T. D'Angelo";
  - Palazzetto dello Sport di via Piccinni;
  - Palazzetto dello Sport di via Manzoni;
  - Campo sportivo "Cagnazzi";
  - Circolo Tennis;
  - Cupola via Piccinni.
4. Tutti gli altri impianti, come Punti Sport e le palestre scolastiche, sono individuati come

impianti minori;

5. Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico-amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

#### **Art. 4**

##### **Definizione attività di Interesse Pubblico**

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.
3. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
  - a) la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
  - b) la attività sportiva per le scuole;
  - c) la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
  - d) la attività motoria in favore di persone con disabilità e di persone anziane;
  - e) la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
  - f) attività sportiva volta all'inclusione sociale ed all'integrazione di persone svantaggiate.

#### **Art. 5**

##### **Quadro delle competenze**

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli e comunque per le attribuzioni demandate dalle norme in materia, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale,
- la Giunta Comunale,
- i Dirigenti.

#### **ART. 6**

##### **Competenze del Consiglio Comunale**

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- a) l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- b) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione degli impianti sportivi;
- c) l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
- d) la concessione di servizi per la gestione degli impianti sportivi;
- e) l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

#### **ART. 7**

##### **Competenze della Giunta Comunale**

Spetta alla Giunta Comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:

- a) alla concessione in uso degli impianti;
- b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- c) determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti.

#### **ART. 8**

##### **Competenze dei Dirigenti**

Spetta ai Dirigenti avuto riguardo ognuno per parte di rispettiva competenza:

- a) provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi art. 11 e 12, rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- b) rilasciare le concessioni per l'uso degli impianti, introitare le tariffe per l'utilizzo e proporre gli aggiornamenti;
- c) stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- d) curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli

impianti sportivi;

- e) esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

## **TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI**

### **Art. 9**

#### **Concessione in uso**

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
2. Gli impianti sportivi, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, possono essere concessi ai privati che ne facciano richiesta.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

### **Art. 10**

#### **Modalità di assegnazione**

1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico predisposto dalla Amministrazione Comunale nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.
2. La domanda va presentata entro la data stabilita dal bando.
3. Di norma, la domanda va presentata entro il 31 maggio per la stagione sportiva successiva, salvo ritardi dovuti alla conclusione delle gare di *play off*, definizione delle classifiche ufficiali, eventuali ripescaggi o decisioni/provvedimenti delle Federazioni Sportive di appartenenza.
4. Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve essere in regola con il pagamento dei ticket dovuti all'Ente per l'utilizzo degli impianti sportivi in periodi precedenti e deve impegnarsi formalmente a pagare i ticket che matureranno nel rispetto dei tempi previsti nel presente Regolamento.

5. I criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il dirigente competente sono i seguenti, indicati in ordine di priorità:
  - a) livello dell'attività svolta: internazionale, nazionale, regionale, locale;
  - b) partecipazione o iscrizione a campionati o attività di livello nazionale, regionale, locale e relativamente agli sport di squadra: serie A, serie B, serie C, serie D, campionati minori;
  - c) attività svolta a livello giovanile, presenza di C.A.S. (Centri di avviamento allo Sport autorizzati CONI), partecipazione a campionati giovanili;
  - d) anzianità di affiliazione, titoli e riconoscimenti sportivi conquistati;
  - e) attività nel campo di recupero di minori, integrazione sociale ed attività educativa attraverso lo sport;
  - f) numero dei tesserati;
  - g) continuità dell'attività nell'impianto sportivo e radicamento territoriale.
6. Il Dirigente del Servizio Sport, sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere del 6° Settore LL.PP. circa l'idoneità dell'impianto nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.
7. Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.
8. In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati il Dirigente può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport.
9. La durata dell'assegnazione ha validità limitata alla stagione sportiva per la quale viene rilasciata.
10. Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
11. L'assegnazione degli impianti sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.
12. In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno



precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Nel caso di concomitanza di più gare di società appartenenti a Federazioni sportive diverse hanno la precedenza le gare dei campionati di rilevanza maggiore (nazionale, regionale, locale). A parità di condizioni le società dovranno individuare di concerto con le relative federazioni la soluzione operativa. Il recupero delle partite di campionato non disputate per causa di forza maggiore devono essere recuperate negli spazi e negli orari a disposizione della società/associazione.

13. Le gare hanno precedenza sugli allenamenti; la società che, in occasione dello svolgimento della gara infrasettimanale, occupa fasce orarie di utilizzo assegnate ad altre società, ha l'onere di comunicare per tempo a queste ultime tale circostanza.
14. L'utilizzatore assume la responsabilità che tutti gli atleti siano in regola con la certificazione medica prevista.

#### **Art. 11**

##### **Modalità di utilizzo**

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.
3. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.
4. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
5. Gli impianti sportivi devono essere dotati di defibrillatore e deve essere assicurato la presenza di personale qualificato per il suo uso.
6. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

7. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.
8. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.
9. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. (caratteristiche polizza aspetto da definire con i Servizi Finanziari come da corrispondenza agli atti), valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
10. Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.
11. L' Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
  - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
  - b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e del Palazzetto dello Sport;
  - c) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
  - d) detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
  - e) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
  - f) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
  - g) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
12. L'utilizzo del manto erboso dello Stadio "T. D'Angelo" deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) in ogni caso devono essere rispettate le indicazioni di utilizzo che di volta in volta possono essere date dai tecnici dell'Ente, al fine di evitare condizioni di degrado del campo.

- b) il rettangolo di gioco non può essere utilizzato nei periodi occorrenti ai tecnici dell'Ente per effettuare le operazioni di arieggiatura, risemina, concimazione, diserbo e comunque di manutenzione del manto erboso.
  - c) La Giunta può riservarsi di dettare particolari modalità di utilizzo al fine di preservare la perfetta tenuta del terreno di gioco.
13. Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati. Tanto compatibilmente con la disponibilità di risorse e personale per la custodia e nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza.

#### **Art. 12**

##### **Orari di utilizzo impianti**

- 1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.
- 2. Il sabato, la domenica ed i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni preventivamente autorizzate.
- 3. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative concessioni/convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

#### **Art. 13**

##### **Durata della concessione in uso degli impianti**

- 1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
- 2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

**Art. 14**

**Rinuncia**

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto anche a mezzo mail e con un anticipo di almeno cinque giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

**Art. 15**

**Sospensione**

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo etc..) quando il Comune non disponga di altri spazi o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

**Art. 16**

**Revoca**

1. A seguito di:
  - a) gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 11;
  - b) gravi violazioni delle disposizioni stabilite nell'atto di concessione;
  - c) gravi violazioni delle prescrizioni di volta in volta stabilite dell'Ufficio Tecnico e dal Servizio Sport
  - d) nonché per il mancato pagamento delle tariffe o per il ritardo nel pagamento delle

stesse superiore a n. 30 giorni.

2. Il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

### **Art. 17**

#### **Palestre Scolastiche**

1. Le palestre comprese negli edifici scolastici sono concesse in uso alle società sportive e/o associazioni solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo. A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo.
2. Gli orari ed i giorni di utilizzo delle palestre scolastiche sono stabiliti dal Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente Scolastico stabilisce d'intesa con l'Amministrazione Comunale le eventuali tariffe o altre forme di corrispettivo dovute per l'utilizzo delle palestre scolastiche.
- 3-bis. Il Dirigente Scolastico non potrà chiedere alle società e/o associazioni sportive alcun corrispettivo per il rimborso delle utenze (luce, acqua, ecc.) già a carico dell'Amministrazione Comunale
4. L'accesso alle palestre scolastiche è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e/o della Scuola per i controlli che ritengano di effettuare.
5. Il servizio di custodia e vigilanza delle palestre scolastiche fa capo al Dirigente scolastico.
6. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica da qualsiasi responsabilità.
7. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale e/o Scolastica.
8. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C.

(caratteristiche polizza aspetto da definire con i Servizi Finanziari come da corrispondenza agli atti), valida per tutto il periodo di utilizzo delle palestre scolastiche.

9. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
10. Nei casi sopra descritti l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
11. La sospensione è prevista inoltre quando gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Istituto Scolastico.
12. Il Dirigente Scolastico può revocare l'autorizzazione concessa a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo e/o nell'atto di concessione.

#### **Art. 18**

##### **Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive**

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., sempre se compatibili con le caratteristiche funzionali e strutturali degli impianti stessi con l'attività sportiva programmata, previo nulla osta del Servizio Sport relativamente alla disponibilità dell'impianto ed assenza o rinvio di competizioni ufficiali ed apposita autorizzazione rilasciata da U.T.C. e Polizia Municipale.

#### **Art. 19**

##### **Certificazione Sicurezza e agibilità impianti**

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo.
2. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.
3. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso il 6° Settore LL.PP.

### **TITOLO III - TARIFFE**

#### **Art. 20**

##### **Determinazione tariffe**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi.
2. Le tariffe sono:
  - a) orarie per gli allenamenti ed eventi (es. stage tecnici) senza pubblico; in tali casi il ticket viene conteggiato dal momento in cui l'utilizzatore accede nella struttura sino al momento in cui la lascia;
  - b) a prestazione per lo svolgimento di gare ufficiali.
3. Si prevede un abbattimento delle tariffe per le partite ufficiali dei campionati giovanili che si disputano all'interno dei Palazzetti nella misura del 30%.
4. Per le tariffe che prevedono un importo differente a seconda che sia in funzione o meno l'impianto di illuminazione (Stadio D'Angelo e Campo Cagnazzi) si stabilisce che l'illuminazione viene attivata con le seguenti modalità:
  - a) nel periodo da novembre a febbraio l'impianto è attivato alle ore 16,00,
  - b) nel periodo da marzo a giugno l'impianto è attivato alle ore 17,00,
  - c) nel periodo da luglio a ottobre l'impianto è attivato alle ore 18,00.
5. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro. In particolare per eventi con pubblico pagante si stabilirà una tariffa onnicomprensiva che tenga conto anche delle ore necessarie all'allestimento e smontaggio di eventuali attrezzature nell'impianto.

#### **Art. 21**

##### **Modalità' di pagamento**

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite.
2. Il ticket per le gare ufficiali e per gli allenamenti dovrà essere versato successivamente in via posticipata.
3. Al termine della stagione si provvederà al conguaglio delle somme, previa verifica del

numero definitivo delle partite ufficiali e di allenamenti disputati nella struttura sportiva comunale.

4. Il pagamento delle tariffe da parte degli utilizzatori è di norma posticipato, salvo nel caso di utilizzo dello Stadio da parte delle autoscuole per gli esami di scuola guida o nel caso di spettacoli con pubblico pagante che prevedono il pagamento di una tariffa onnicomprensiva.
5. Ove non sia possibile predeterminare l'importo dovuto, come nel caso degli allenamenti quotidiani delle associazioni sportive, l'utilizzatore dovrà provvedere al massimo entro trenta giorni dalla data di maturazione del debito. Se alla scadenza di tale termine l'utilizzatore non avrà provveduto al pagamento dei ticket dovuti, gli verrà inibito l'uso dell'impianto, salvo lo svolgimento delle partite ufficiali.
6. Nell'ipotesi di autorizzazione all'utilizzo esclusivo di locali degli impianti per uso lavanderia, la società autorizzata ha l'onere di provvedere al pagamento in favore dell'Ente dell'energia elettrica e dell'acqua dalla stessa consumate.
7. Il mancato pagamento delle tariffe e delle utenze come innanzi indicato suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.
8. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.
9. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
10. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.
11. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

## **Art. 22**

### **Uso gratuito degli impianti**

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari



scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

2. L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi.
3. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, l'esenzione dal pagamento delle tariffe può essere disposta per eventi quali: finali di campionato programmate dalla Federazioni competenti o da altri Enti Sportivi di rilevanza nazionale, manifestazioni sportive di carattere nazionale (es. stage nazionali programmati dalla Federazioni ), manifestazioni a carattere e rilevanza sociale.
4. Il Dirigente competente provvede alla concessione gratuita degli impianti, quantificando il valore delle singole gratuità, che andranno iscritte annualmente nell'apposito albo dei beneficiari.

## **TITOLO IV - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

### **Art. 23**

#### **Modalità di gestione impianti sportivi**

1. Il Comune può gestire direttamente gli impianti sportivi di cui all'art. 3 ovvero concederli in gestione.
2. Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale ed impianti con rilevanza imprenditoriale.

### **Art. 24**

#### **Concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale**

1. La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere affidata, in base a procedure ad evidenza pubblica, a Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società ed associazioni sportive dilettantistiche nel rispetto delle modalità e dei requisiti di valutazione indicati dagli artt. 19 e 20 della L. Regione Puglia n. 33/2006.
2. L'atto di affidamento deve individuare inoltre la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune).
3. La durata della concessione è di norma triennale. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento.
4. La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, per un periodo massimo di 9 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.
5. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

**Art. 24-bis**

**Concessione in gestione di impianti**

**senza rilevanza imprenditoriale - Specificazioni**

1. La concessione è rilasciata dietro pagamento di un canone ricognitorio, a determinarsi da parte del Settore VI - LL.PP.
2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
  - a) assenza di finalità di lucro;
  - b) democraticità della struttura;
  - c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  - d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
  - e) obblighi e diritti degli aderenti;
  - f) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario;
  - g) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario.
3. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono quelle stabilite nel tariffario.
4. Le concessioni di cui al presente articolo dovranno prevedere:
  - a) l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale;
  - b) la riserva per gli usi scolastici;
  - c) la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso secondo modalità di gestione diretta o indiretta;
  - d) la riserva per i campionati dilettantistici;
  - e) la riserva per attività sociali promosse dal Comune;
  - f) le polizze assicurative di valore adeguato;
  - g) obbligo da parte del concessionario di comunicare al settore competente difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti;
  - h) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi e degli oneri gestionali;
  - i) gli specifici oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario;
  - l) l'onere della "gestione della sicurezza" a carico del concessionario;
  - m) l'entità del canone ricognitorio.
5. Nelle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere ricomprese la

concessione gratuita al concessionario della pubblicità in spazi interni all'impianto né la concessione gratuita di bar o punti di ristoro interni all'impianto.

6. La definizione del valore economico da attribuire agli spazi adibiti a bar o posti di ristoro, dovrà tenere conto della loro redditività commerciale commisurata alla loro rilevante funzione aggregativa e sociale, nonché all'effettiva capacità di reddito dell'attività.
7. Potranno invece essere concessi in comodato gratuito per la durata della concessione, eventuali beni mobili presenti nell'impianto e di servizio al medesimo.
8. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:
  - a) i criteri di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo;
  - b) l'indicazione degli oneri gestionali e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - c) gli indicatori di efficienza gestionale
  - d) l'entità del canone ricognitorio;
  - e) la durata della concessione che, di norma triennale, è rinnovabile annualmente fino a un massimo di anni tre, previa la verifica della convenienza e del pubblico interesse.
9. Qualora, in occasione del primo bando di assegnazione, non pervengano proposte per la gestione dell'impianto, l'Amministrazione Comunale escluderà il canone ricognitorio e prevederà per il concessionario un contributo che non potrà essere comunque superiore al 30 % del costo dell'impianto (costo personale e costo gestione), da corrispondere a consuntivo in caso di dimostrato disavanzo e comunque, nei limiti di quest'ultimo se inferiore al contributo, fissato in sede di assegnazione.

#### **Art. 25**

##### **Concessione in gestione di impianti di rilevanza imprenditoriale**

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.
2. La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:
  - a) clausole per la fruibilità gratuita da parte delle scuole e l'uso agevolato dell'impianto eventualmente previsto nell'atto di concessione;

- b) pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario, da determinarsi da parte del Settore VI - LL.PP.;
  - c) che il concessionario garantisca la gestione complessiva dell'impianto sportivo, l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia, il controllo sul corretto utilizzo da parte degli utenti;
  - d) riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione, pari a un monte ore annuali;
  - e) pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi, dando atto dell'intervenuta volturazione dei relativi contratti di fornitura direttamente in capo al concessionario nel verbale di consegna degli impianti;
  - f) manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.
3. Con provvedimento dirigenziale si definirà inoltre:
- a) l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
  - b) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.
4. Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di utilizzare e sfruttare gli spazi sportivi negli orari non riservati, la facoltà di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciali.

#### **Art. 25 – bis**

##### **Concessione in gestione di impianti di rilevanza imprenditoriale - Specificazioni**

1. La Giunta Comunale definisce inoltre con proprio atto:
- a) i criteri di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del precedente articolo;
  - b) l'indicazione degli oneri gestionali e della manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario;
  - c) gli indicatori di efficienza gestionale;
  - d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al precedente articolo.
2. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle

convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del precedente articolo viene definita con atto dalla Giunta Comunale, tra cui a titolo esemplificativo, il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune da parte del Concessionario.

#### **Art. 25 – ter**

##### **Canone di concessione**

1. Per entrambe le tipologie di impianti sportivi (con o senza rilevanza imprenditoriale), ai fini della determinazione del canone si procede alla valutazione patrimoniale, effettuata dal Servizio LL.PP..
2. Il canone potrà essere oggetto di rideterminazione, qualora il Comune di Altamura effettui a proprio carico spese di miglioria nell'impianto in concessione oppure a seguito di leggi o regolamenti nazionali o locali sopravvenute, ovvero di modifiche del presente Regolamento.
3. Il Servizio Sport, pertanto potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal concessionario ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale e non ancora ammortizzati, valutati con idonea perizia dall'ufficio tecnico comunale competente.
4. Il canone come sopra determinato dovrà essere rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT.

#### **Art. 26**

##### **Contabilità e Rendiconto**

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).
2. La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.
3. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

### **Art. 27**

#### **Revoca Concessione**

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 24 e 25 sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:

- a) la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- c) il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
- d) il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dall'art. 24 del presente Regolamento.

### **Art. 28**

#### **Concessione di costruzione e gestione**

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

### **Art. 29**

#### **Riserva sullo sfruttamento pubblicitario**

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal concessionario con cointeressenza del Comune..
2. Le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti con atto di Giunta Comunale.
3. I concessionari della gestione degli impianti sportivi saranno conseguentemente tenuti alla messa a disposizione di spazi esterni o interni all'impianto, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento, fatta eccezione per il caso in cui un concessionario di un impianto a rilevanza imprenditoriale o di una concessione di costruzione/ampliamento e

- gestione sia anche concessionario dello sfruttamento pubblicitario dello specifico impianto.
4. Il concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi residuali, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione, qualora detta attività risultasse compatibile con i contratti già stipulati.
  5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al vigente Regolamento Comunale dell'Imposta sulla Pubblicità ed al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Altamura.



**TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 30**

**Rinvii**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:
  - a) per la programmazione delle attività sportive extrascolastiche al regolamento sull'utilizzo delle palestre scolastiche;
  - b) per le forme di concessione in gestione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
  - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni del CONI e delle singole Federazioni Sportive;
  - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente nonché ai relativi Regolamenti Comunali.